



## **RACCOLTA COORDINATA DI NORME SUL CONGRESSO DI STATO**

**LEGGI CITATE NELLA RACCOLTA COORDINATA  
(AGGIORNATO AL 3 AGOSTO 2018)**

[Legge 8 luglio 1974 n. 59](#)

[Decreto 27 giugno 1909](#)

[Legge 28 giugno 1989 n. 68](#)

[Legge 29 ottobre 1993 n. 115](#)

[Legge 5 settembre 1997 n. 97](#)

[Legge 26 febbraio 2002 n. 36](#)

[Legge di revisione costituzionale 14 dicembre 2005 n. 182](#)

[Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183](#)

[Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184](#)

[Legge Qualificata 16 dicembre 2005 n. 186](#)

[Legge Qualificata 12 settembre 2006 n. 1](#)

[Regolamento 29 novembre 2010 n. 11](#)

[Legge Qualificata 24 febbraio 2011 n. 1](#)

[Legge 5 ottobre 2011 n. 160](#)

[Legge Qualificata 7 novembre 2011 n. 3](#)

[Legge 5 dicembre 2011 n. 188](#)

[Decreto Delegato 8 luglio 2013 n. 81](#)

[Regolamento 30 dicembre 2013 n. 9](#)

[Regolamento 22 marzo 2017 n. 3](#)

[Legge Qualificata 3 agosto 2018 n. 3](#)



## **LEGGE COSTITUZIONALE 15 dicembre 2005 n.183**

### **LEGGE COSTITUZIONALE SUL CONGRESSO DI STATO**

#### **TITOLO I IL CONGRESSO DI STATO**

##### **Art. 1**

*(Potere di governo)*

1. Il Congresso di Stato è titolare del potere di governo della Repubblica, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 8 luglio 1974, n. 59, commi 11 e 12, così come modificato dall'articolo 3 della Legge 26 febbraio 2002 n. 36 e lo esercita in forma collegiale secondo le norme della presente legge costituzionale. Esso è composto dai Segretari di Stato.
2. Il Congresso di Stato determina la politica generale del Governo e, ai fini della attuazione di essa, determina l'indirizzo generale dell'azione amministrativa.
3. Il Congresso di Stato è collegialmente responsabile davanti al Consiglio Grande e Generale dell'attuazione del programma di governo nel rispetto dell'indirizzo politico determinato nel rapporto fiduciario con il Consiglio Grande e Generale.

##### **Art. 2**

*(Attribuzioni del Congresso di Stato)*

1. In attuazione del programma di governo approvato dal Consiglio Grande e Generale e nel pieno rispetto dell'indirizzo politico fissato dal medesimo, il Congresso di Stato:
  - a) attua collegialmente le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali attinenti a questioni di politica internazionale generale e a questioni rilevanti per la sicurezza dello Stato, ferme restando le competenze del Consiglio Grande e Generale;
  - b) determina l'indirizzo generale dell'attività amministrativa, definendone gli obiettivi e i programmi generali ed emanando le opportune direttive generali dell'Amministrazione Pubblica nel rispetto dell'autonomia che le è riconosciuta dalla legge;
  - c) dirime i conflitti di attribuzione fra i Segretari di Stato;
  - d) esercita l'iniziativa legislativa deliberando le proposte di legge da sottoporre all'approvazione del Consiglio Grande e Generale;
  - e) delibera su ogni altra questione relativa all'attuazione del programma di governo, salva diversa disposizione di legge.
2. Oltre alle attribuzioni di cui al comma precedente, il Congresso di Stato:
  - a) adotta i decreti delegati di cui all'articolo 3 bis, quinto comma, della Dichiarazione dei Diritti;
  - b) in caso di necessità ed urgenza adotta decreti con forza di legge da sottoporre a ratifica del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi, pena la loro decadenza;
  - c) presenta al Consiglio Grande e Generale il progetto di legge di previsione annuale e di previsione pluriennale, nonché i relativi rendiconti, dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, con le prescritte relazioni;



- d) esercita il controllo di merito sui progetti e programmi di spesa nonché sui singoli interventi, al fine di verificarne la rispondenza alla scelte di bilancio approvate e alle direttive emanate ai sensi del precedente comma, lettera c);
- e) dispone l'immediata esecuzione, sotto la propria responsabilità, di atti e provvedimenti dichiarati urgenti ed indifferibili, soggetti a controllo preventivo a norma delle disposizioni vigenti;
- f) sospende l'adozione di atti da parte dei Segretari di Stato competenti, qualora attengano a questioni politiche o amministrative sulle quali sia opportuna una deliberazione collegiale;
- g) propone gli atti amministrativi di competenza del Consiglio Grande e Generale;
- h) adotta regolamenti per la disciplina delle forme e delle modalità di esecuzione delle leggi, nonché la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei pubblici uffici secondo le disposizioni di legge;
- i) esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

### **Art. 3** *(Durata)*

1. Il Congresso di Stato dura in carica per l'intera legislatura, a meno di dimissioni deliberate dal medesimo Congresso.
2. Il Congresso di Stato si dimette nelle mani dei Capitani Reggenti i quali, salvo i casi dei commi 3 e 4 del presente articolo, convocano al più presto una apposita seduta del Consiglio Grande e Generale per il relativo dibattito.
3. Il Congresso di Stato si dimette comunque nelle mani dei Capitani Reggenti dopo la convocazione della prima seduta della legislatura del Consiglio Grande e Generale. In tal caso non si dà luogo al dibattito ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Qualora sia votata e approvata una mozione di sfiducia il Congresso di Stato è tenuto a dimettersi.
5. Qualora sia votata e approvata una mozione di sfiducia nei confronti di un singolo Segretario di Stato, questi è tenuto a dimettersi. La mozione di sfiducia votata nei confronti di un singolo Segretario di Stato non determina l'obbligo delle dimissioni dell'intero Congresso.
6. Il Congresso di Stato dimissionario rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina di un nuovo Congresso.

## **TITOLO II** **I SEGRETARI DI STATO**

### **Art. 4** *(Funzioni collegiali)*

1. I Segretari di Stato partecipano alle riunioni del Congresso di Stato e concorrono collegialmente alla formazione delle sue decisioni al fine della determinazione della politica generale del Governo, nel rispetto dell'indirizzo politico del Consiglio Grande e Generale.
2. Ogni Segretario di Stato è tenuto a collaborare con i colleghi ogni qualvolta la materia di propria competenza sia rilevante con le materie di competenza di altri Segretari di Stato e comunque ogni volta che ne sia richiesto da un collega o dal Congresso di Stato.



3. Quando la trattazione di una materia di propria competenza riguardi anche altre Segreterie di Stato, il Segretario di Stato è tenuto a portare la questione nel Congresso di Stato affinché si deliberi un indirizzo comune.

### **Art. 5**

#### *(Funzioni dei Segretari di Stato)*

1. Ciascun Segretario di Stato rappresenta il dicastero per il quale ha ricevuto l'incarico di governo, rispondendone individualmente avanti al Consiglio Grande e Generale in relazione alle proprie attribuzioni.

2. I Segretari di Stato hanno la responsabilità politica e amministrativa dei dicasteri di competenza e attuano le linee di politica generale stabilite nel programma di governo nonché le deliberazioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa adottate dal Congresso di Stato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle altre norme vigenti nella Repubblica.

3. Ciascun Segretario di Stato, in attuazione dell'indirizzo politico e amministrativo generale del Governo e nel rispetto delle leggi vigenti:

a) esercita la direzione politica e stabilisce l'indirizzo amministrativo dei dicasteri di competenza in conformità a quanto sancito al comma 1;

b) sovrintende e vigila sul funzionamento delle strutture e dei settori amministrativi del dicastero di propria competenza, emanando le opportune disposizioni e direttive, al fine di migliorare l'organizzazione ed assicurare il buon andamento degli uffici e servizi;

c) propone al Congresso di Stato i disegni di legge e di delibera congressuale nelle materie di propria competenza;

d) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi stabiliti dalla legge e vigila sulla corretta adozione dei provvedimenti emanati dalle autorità del settore amministrativo di competenza;

e) assume gli impegni di spesa nei limiti della propria dotazione di bilancio di previsione, ottemperando alle norme che disciplinano la contabilità generale dello Stato;

f) esercita il controllo di merito sui progetti e programmi di spesa nonché sui singoli interventi proposti o compiuti, anche in esecuzione delle direttive impartite, dai dirigenti e responsabili amministrativi degli enti, uffici e servizi del dicastero;

g) esercita le altre funzioni stabilite dalla legge ed adempie agli incarichi attribuitigli dal Congresso di Stato.

### **Art. 6**

#### *(Rapporti tra il Congresso e i Segretari di Stato)*

1. Quando l'attività o gli atti di un membro del Congresso di Stato siano ritenuti in contrasto con i principi sanciti nel comma 2 dell'articolo 5, ciascun Segretario di Stato ne promuove il riesame collegiale.

### **Art. 7**

#### *(Sospensione del mandato consiliare)*

1. Il Consigliere eletto Segretario di Stato, per la durata di tale mandato, viene sostituito in seno al Consiglio Grande e Generale dal primo dei non eletti della lista di appartenenza.



### **TITOLO III RESPONSABILITÀ RAPPORTO FIDUCIARIO CON IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE**

#### **Art. 8** *(Responsabilità)*

1. Oltre che a titolo individuale per gli atti del proprio dicastero, i componenti del Congresso di Stato rispondono collegialmente, dinanzi al Consiglio Grande e Generale, dell'esercizio dei poteri e attribuzioni previsti dalla legge.
2. Restano ferme in ogni caso le responsabilità civili, per dolo o colpa grave, e amministrative, per atti od omissioni, collegialmente o individualmente posti in essere dai componenti del Congresso di Stato, che non debbano considerarsi di natura esclusivamente politica, nonché le responsabilità penali del singolo Segretario di Stato, da accertarsi presso gli organi della magistratura ordinaria.

#### **Art.9** *(Mozione di sfiducia)*

1. La mozione di sfiducia contro il Congresso di Stato o contro un singolo Segretario di Stato deve essere presentata da almeno un quinto dei componenti del Consiglio Grande e Generale, in forma scritta e motivata, ai Capitani Reggenti ed è discussa non prima di tre giorni e non oltre il settimo giorno dalla data del suo deposito. I Capitani Reggenti convocano tempestivamente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale al fine della convocazione della seduta consiliare per la trattazione della mozione.
2. Al termine del dibattito la mozione di sfiducia viene votata a scrutinio palese per appello nominale ed è approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Grande e Generale.
3. La mozione di sfiducia contro il Congresso di Stato o contro un singolo Segretario di Stato non può essere presentata prima che siano trascorsi sei mesi dal momento della sua nomina.
4. Una mozione di sfiducia, sia nei confronti del Congresso di Stato sia nei confronti del singolo Segretario di Stato, non può essere ripresentata per gli stessi motivi già oggetto di una mozione di sfiducia respinta.
5. Il Regolamento Consiliare disciplina le modalità di presentazione e discussione della mozione di sfiducia.

### **TITOLO IV NORME FINALI**

#### **Art. 10** *(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati gli articoli 1, 3, 11, 12 e 13 della Legge 5 settembre 1997 n.97 e tutte le altre norme in contrasto con la presente legge.

#### **Art. 12** *(Entrata in vigore)*



1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
2. Nel caso in cui la presente legge fosse sottoposta a referendum confermativo ai sensi dell'articolo 3 bis, comma primo, della Dichiarazione dei Diritti, la stessa entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito positivo del referendum medesimo.
3. L'applicazione della legge decorrerà comunque dalla XXVI<sup>a</sup> Legislatura.



## **LEGGE QUALIFICATA 15 dicembre 2005 n.184**

### **LEGGE QUALIFICATA SUL CONGRESSO DI STATO**

#### **TITOLO I NOMINA E FUNZIONAMENTO**

##### **Art. 1** *(Nomina)*

1. Il Congresso di Stato è composto da Segretari di Stato, in numero non superiore a dieci, nominati dal Consiglio Grande e Generale di norma fra i propri componenti.
- 2 Possono essere nominati Segretari di Stato, con votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Grande e Generale, in numero non superiore ad un terzo dei componenti il Congresso di Stato, anche cittadini che non siano membri del Consiglio Grande e Generale, in possesso dei requisiti per essere eletti Consiglieri.
- 3 Il Consiglio Grande e Generale, successivamente alla votazione con la quale approva, a maggioranza assoluta, il programma di governo, nomina, per elezione a scrutinio palese per appello nominale e con un'unica votazione complessiva a maggioranza assoluta, e con una votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Grande e Generale per le nomine di cui al precedente comma 2, i Segretari di Stato, indicando per ciascuno di essi il dicastero al quale è preposto secondo la ripartizione di cui al successivo articolo 2.
4. Avvenuta la nomina, i Segretari di Stato giurano immediatamente nelle mani della Reggenza secondo le formule di rito di cui alla Legge 29 ottobre 1993 n.115.
5. Con la prestazione del giuramento il Congresso di Stato nominato assume la pienezza dei suoi poteri.
6. Non possono essere nominati membri del Congresso di Stato coloro che abbiano ricoperto tale incarico, dalla loro prima nomina, per un periodo complessivamente pari o superiore a dieci anni. I Segretari di Stato che maturano tale termine durante l'esercizio del proprio mandato hanno facoltà di concludere il mandato in corso.  
Coloro i quali abbiano raggiunto il termine di cui al comma precedente potranno nuovamente ricoprire il ruolo di membro del Congresso di Stato trascorso un periodo di tempo pari almeno a dieci anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> TESTO ORIGINARIO (LQ n. 184/2005)

##### **Art. 1** *(Nomina)*

1. Il Congresso di Stato è composto da Segretari di Stato, in numero non superiore a dieci, nominati dal Consiglio Grande e Generale di norma fra i propri componenti.
- 2 Possono essere nominati Segretari di Stato, con votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Grande e Generale, in numero non superiore ad un terzo dei componenti il Congresso di Stato, anche cittadini che non siano membri del Consiglio Grande e Generale, in possesso dei requisiti per essere eletti Consiglieri.
- 3 Il Consiglio Grande e Generale, successivamente alla votazione con la quale approva, a maggioranza assoluta, il programma di governo, nomina, per elezione a scrutinio palese per appello nominale e con un'unica votazione complessiva a maggioranza assoluta, e con una votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Grande e Generale per le nomine di cui al precedente comma 2, i Segretari di Stato, indicando per ciascuno di essi il dicastero al quale è preposto secondo la ripartizione di cui al successivo articolo 2.



## **Art. 2** *(Dicasteri)*

1. I dicasteri di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono i seguenti:

- Affari Esteri
- Affari Interni
- Finanze e Bilancio
- Istruzione e Cultura
- Sanità e Sicurezza Sociale
- Territorio e Ambiente
- Lavoro
- Industria, Artigianato e Commercio
- Giustizia
- Turismo

2. Per la realizzazione degli obiettivi contenuti nel programma di Governo, lo stesso programma può indicare specifici ambiti di intervento e settori di attività per i quali il conferimento delle relative attribuzioni avverrà contestualmente alla distribuzione dei dicasteri di cui al comma 3 del precedente articolo 1.

## **Art. 3** *(Sostituzioni dei Segretari di Stato)*

1. In caso di dimissioni, di decadenza o di morte di un membro del Congresso di Stato nonché in ogni caso di supplenza di un Segretario di Stato, le funzioni vengono temporaneamente assunte, fino alla nomina del successore o fino al termine della causa che ha dato luogo alla supplenza, da altro Segretario di Stato designato dal Congresso stesso con propria delibera.

2. Le dimissioni devono essere presentate alla Reggenza e decorrono dalla data di accettazione da parte del Congresso di Stato o, qualora queste vengano respinte, dalla data della presa d'atto da parte del Congresso di Stato della loro conferma.

3. La Reggenza convoca il Consiglio Grande e Generale per la presa d'atto delle dimissioni e per procedere alla sostituzione del Segretario di Stato dimissionario.

---

4. Avvenuta la nomina, i Segretari di Stato giurano immediatamente nelle mani della Reggenza secondo le formule di rito di cui alla Legge 29 ottobre 1993 n.115.

5. Con la prestazione del giuramento il Congresso di Stato nominato assume la pienezza dei suoi poteri.

6. L'incarico di Segretario di Stato non può superare il massimo di dieci anni consecutivi e la successiva nomina non può avvenire se non trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'ultimo mandato.

### **MODIFICHE LEGISLATIVE**

#### **Legge Qualificata 24 febbraio 2011 n. 1**

##### **Art. 1**

Il comma sesto dell'articolo 1 della Legge 15 Dicembre 2005 n. 184 (Legge Qualificata sul Congresso di Stato) è così modificato:

“Non possono essere nominati membri del Congresso di Stato coloro che abbiano ricoperto tale incarico, dalla loro prima nomina, per un periodo complessivamente pari o superiore a dieci anni. I Segretari di Stato che maturano tale termine durante l'esercizio del proprio mandato hanno facoltà di concludere il mandato in corso.

Coloro i quali abbiano raggiunto il termine di cui al comma precedente potranno nuovamente ricoprire il ruolo di membro del Congresso di Stato trascorso un periodo di tempo pari almeno a dieci anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.”



4. Dalla presentazione delle dimissioni e sino alla loro presa d'atto da parte del Consiglio Grande e Generale le funzioni del Segretario di Stato dimissionario possono essere delegate dal Congresso di Stato ad altro Segretario di Stato.

5. Il successore del Segretario di Stato dimesso, decaduto o deceduto è eletto dal Consiglio Grande e Generale con votazione a scrutinio palese per appello nominale. Immediatamente dopo la votazione di nomina il Segretario di Stato presta giuramento nelle mani della Reggenza. Con la prestazione del giuramento il Segretario di Stato nominato assume la pienezza dei propri poteri.

6. Le funzioni del Segretario di Stato assente per lo svolgimento di affari di Stato sono temporaneamente assunte, per gli atti di ordinaria amministrazione, da altro Segretario di Stato designato dal Congresso di Stato.

7. La supplenza di un Segretario di Stato non può durare più di tre mesi dalla data delle dimissioni, della decadenza o del decesso.

#### **Art.4**

##### *(Decadenza)*

1. Il Segretario di Stato decade dalla qualità di membro del Congresso di Stato qualora perda per qualsiasi motivo i requisiti per la nomina, oppure qualora incorra in una delle situazioni di incompatibilità le quali, per espressa disposizione di legge, costituiscono causa di decadenza dalla carica di Segretario di Stato.

2. La decadenza decorre dalla presa d'atto del Consiglio Grande e Generale del venir meno dei requisiti per la nomina oppure dalla dichiarazione del Consiglio Grande e Generale dell'avvenuta decadenza per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità con la carica di Segretario di Stato prevista dalla legge. Delle decisioni del Consiglio Grande e Generale è data comunicazione, da parte dei Capitani Reggenti, al Congresso di Stato per la relativa presa d'atto.

3. Il Consiglio Grande e Generale provvede alla nomina del successore del Segretario di Stato decaduto a norma dell'articolo 3, comma 5.

#### **Art.5**

##### *(Riunioni del Congresso di Stato)*

1. Le riunioni del Congresso di Stato, compresa quella di insediamento, sono convocate dai Capitani Reggenti che ne fissano l'ordine del giorno sulla base delle proposte dei Segretari di Stato.

2. Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà dei membri del Congresso di Stato.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Segretario di Stato per gli Affari Interni che di norma cura la redazione del verbale delle sedute. L'Ufficio della Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato cura, per ogni seduta, la conservazione del carteggio relativo agli argomenti trattati, nonché la redazione e la comunicazione delle delibere congressuali cui sovrintende il Segretario di Stato per gli Affari Interni.

4. La raccolta delle delibere congressuali è effettuata su registri composti da fogli numerati recanti la stampigliatura della Segreteria di Stato per gli Affari Interni. Ciascuna delibera è sottoscritta in calce dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Segretario di Stato per gli Affari Interni è sostituito da altro Segretario di Stato appositamente incaricato dal Congresso di Stato.



### **Art.6**

*(Svolgimento delle sedute e ordine dei lavori)*

1. I Capitani Reggenti coordinano i lavori del Congresso di Stato.
2. All'inizio di ogni seduta il Segretario di Stato per gli Affari Interni esegue le comunicazioni di competenza e dà conto delle delibere adottate nella seduta precedente.

### **Art.7**

*(Rappresentanza del Congresso di Stato)*

1. La rappresentanza del Congresso di Stato è deliberata di volta in volta dal Congresso di Stato stesso che l'attribuisce ad uno o più Segretari di Stato.

### **Art.8**

*(Regolamento del Congresso di Stato)*

1. Il Congresso di Stato, salvo quanto disposto dalla legge, disciplina con proprio regolamento i modi di convocazione delle sedute, le forme per l'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività normativa del Congresso di Stato, le modalità e i tempi di comunicazione dell'ordine del giorno ai membri del Congresso, nonché della documentazione relativa alle materie da trattare, le modalità di verbalizzazione e conoscenza delle deliberazioni adottate, di conservazione del materiale attinente ai lavori del Congresso di Stato e di informazione sui suoi lavori.
2. Il regolamento del Congresso di Stato, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è pubblicato nelle forme legali ed è inserito nel Bollettino Ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica.
3. Le modifiche del regolamento del Congresso di Stato sono da questo deliberate, pubblicate e stampate ai sensi del comma precedente.

## **TITOLO II INCOMPATIBILITA'**

### **Art.9**

*(Incompatibilità dei membri del Congresso di Stato)*

1. I membri del Congresso di Stato non possono ricoprire cariche di qualsiasi genere in associazioni sindacali dei lavoratori ovvero in associazioni di categorie professionali, industriali, artigianali o commerciali.
2. I membri del Congresso di Stato non possono esercitare la libera professione, l'industria, l'artigianato o il commercio, né essere titolari di licenze di esercizio di qualsiasi genere ovvero non possono ricoprire cariche, né esercitare le funzioni di presidente, legale rappresentante, amministratore, membro del consiglio di amministrazione, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale, consulente legale o amministrativo di qualsiasi società o associazione esercente l'industria, l'artigianato o il commercio, e comunque entrare in rapporto d'affari, anche occasionalmente, con la Pubblica Amministrazione, sotto qualunque forma, anche mediante persone associate in attività professionali, commerciali, artigianali ed industriali.



3. I membri del Congresso di Stato che, al momento della nomina esercitino la libera professione o l'industria, l'artigianato o il commercio devono, a pena di decadenza, sospendere l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla prestazione del giuramento. I medesimi membri che al momento della nomina ricoprono una delle cariche o una delle funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, devono, a pena di decadenza, dimettersi dalle stesse entro cinque giorni dalla prestazione del giuramento.

4. La violazione dei divieti di cui al presente articolo comporta la decadenza immediata dalla qualità di Segretario di Stato.

**Art. 10**  
*(Rinvio)*

1. Nei confronti dei membri del Congresso di Stato restano ferme tutte le incompatibilità previste per la qualità di Consigliere.

**TITOLO III**  
**POTERI E ATTI NORMATIVI**

**Art.11**  
*(Decreti delegati)*

1. Il testo dei decreti delegati, adottati dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, della Dichiarazione dei Diritti, è trasmesso dal Congresso di Stato alla Reggenza per la promulgazione almeno venti giorni prima della scadenza prevista dalla legge delega per l'emanazione del decreto stesso con l'indicazione della avvenuta deliberazione da parte del Congresso di Stato.

2. Se la delega si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Congresso di Stato può esercitarla mediante più atti successivi in relazione agli oggetti predetti. In questo caso il Congresso di Stato è tenuto ad informare periodicamente il Consiglio Grande e Generale sui criteri che segue nell'esercizio della delega.

**Art.12**  
*(Decreti d'urgenza)*

1 I decreti di cui all'articolo 2, comma 2, punto b), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 (Legge Costituzionale sul Congresso di Stato) sono presentati per la promulgazione alla Reggenza con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Congresso di Stato.

**Art.13**  
*(Regolamenti)*

1. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, punto h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 (Legge Costituzionale sul Congresso di Stato) sono presentati dal Congresso di Stato, per la promulgazione, alla Reggenza e devono contenere nel preambolo l'indicazione dell'avvenuta deliberazione del Congresso di Stato e delle disposizioni normative di riferimento.



2. Per la pubblicazione dei regolamenti si applicano le disposizioni vigenti in materia per la pubblicazione delle leggi e i decreti.

## **TITOLO IV FORMA DEI PROVVEDIMENTI**

### **Art.14**

*(Forma dei provvedimenti del Congresso di Stato)*

1. I provvedimenti di competenza del Congresso di Stato sono emanati con la forma della delibera congressuale.
2. Tutti i provvedimenti di cui al primo comma sono redatti in forma scritta e devono contenere nel preambolo l'indicazione delle norme in attuazione delle quali sono emanati e delle altre norme che riguardano il loro oggetto, nonché le indicazioni delle circostanze di fatto rilevanti per la loro emanazione.
3. Quando un provvedimento è emanato in seguito ad un procedimento, il preambolo deve contenere il riferimento a tutti gli atti intermedi preparatori alla emanazione del provvedimento.
4. Tutti i provvedimenti di cui al primo comma, di competenza del Congresso di Stato, sono sottoscritti dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.

### **Art.15**

*(Delibere del Congresso di Stato)*

1. Le delibere del Congresso di Stato sono raccolte cronologicamente e numerate progressivamente per seduta.
2. Le delibere, tranne quelle di cui al successivo quarto comma, sono inviate alla Reggenza, ai Segretari di Stato e agli uffici che ne devono curare l'esecuzione, nonché ai privati direttamente interessati.
3. La raccolta delle delibere, tranne quelle di cui al successivo quarto comma, è pubblica e può essere consultata da tutti i cittadini presso gli uffici della Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato secondo le modalità stabilite dal Congresso di Stato e che comunque saranno indicate dal regolamento di cui al precedente articolo 8. Delle delibere può essere estratta copia da chi ne faccia richiesta, secondo le modalità di cui al sopraddetto regolamento.
4. Le delibere espressamente dichiarate riservate dal Congresso di Stato sono conservate in apposita raccolta tenuta presso l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato e possono essere consultate esclusivamente dalla Reggenza e dai Segretari di Stato in carica che sono tenuti al segreto. Possono essere dichiarate riservate quelle delibere in materia di sicurezza dello Stato e di relazioni internazionali.

## **TITOLO V RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 16**

1. Agli organi della Pubblica Amministrazione compete l'organizzazione e la gestione dell'attività amministrativa per l'attuazione dei programmi e delle direttive deliberate dal Congresso di Stato e per il raggiungimento degli obiettivi da questo prefissati, in base ai principi di autonomia operativa e responsabilità di gestione.



2. Il Congresso di Stato esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad esso spettano in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e l'emanazione delle conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i dipartimenti e gli uffici dello Stato.

3. Il Congresso di Stato adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; adotta altresì le direttive per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi del Governo.

### **Art.17**

1. Con riferimento al punto b) del primo comma dell'articolo 2 della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 (Legge Costituzionale sul Congresso di Stato), al fine di dare concreta attuazione al principio della separazione tra indirizzo politico e verifica dei risultati e attuazione e gestione amministrativa, al Congresso di Stato non compete l'adozione di atti o provvedimenti riguardanti i dipendenti del Settore Pubblico Allargato, eccetto per i ruoli dirigenziali, in materia di inquadramenti, assunzioni, trasferimenti, mobilità, sostituzioni e supplenze, incarichi, progressione di carriera e collocamento in quiescenza.

2. Il trasferimento delle competenze dovrà essere definito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge attraverso appositi provvedimenti normativi.

### **Art.18**

1. [ABROGATO]

2. [ABROGATO]

3. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti concernenti grandi aree di materie omogenee e relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

4. La individuazione dei dipartimenti così definita dovrà essere indipendente dalla attribuzione delle sfere di competenza che conseguono alla formazione dell'Esecutivo.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> **TESTO ORIGINARIO (LQ n. 184/2005)**

#### **Art.18**

1. L'Amministrazione Pubblica è strutturata ed organizzata nei seguenti Dipartimenti:

- dipartimento affari istituzionali, interni e giustizia;
- dipartimento affari esteri;
- dipartimento dell'economia e delle finanze;
- dipartimento della sanità e sicurezza sociale;
- dipartimento del territorio, ambiente ed agricoltura;
- dipartimento dell'istruzione, dell'università e della cultura e dello sport;
- dipartimento delle attività produttive (industria, artigianato, commercio);



## Art.19

1. Al Congresso di Stato competono le deliberazioni relative allo stanziamento delle risorse previste a Bilancio per settori di competenza in base ai programmi da attuare ed ai progetti da realizzare e per assicurare i servizi cui sono preposti gli uffici dello Stato.
2. E' di competenza dei Coordinatori e dei Dirigenti degli uffici la gestione delle risorse finanziarie attribuite all'inizio di ogni anno con apposito provvedimento del Congresso di Stato per l'attuazione dei programmi indicati dal Congresso stesso nonché per l'attività cui per legge l'ufficio è preposto.
3. L'autorizzazione di spese che rientrano nella gestione delle risorse assegnate ai singoli uffici è di competenza dei Coordinatori e dei Dirigenti.
4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge dovrà essere adottata la normativa di raccordo con le vigenti disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.

- 
- dipartimento del lavoro e della cooperazione;
  - dipartimento delle comunicazioni e dell'informazione
  - dipartimento del turismo e servizi.

2. Ciascun dipartimento è formato dagli uffici e servizi della Pubblica Amministrazione, i settori autonomi nonché le aziende autonome di Stato aventi caratteristiche di affinità nelle funzioni istituzionali, negli obiettivi ed omogeneità nelle attività.

3. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti concernenti grandi aree di materie omogenee e relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

4. La individuazione dei dipartimenti così definita dovrà essere indipendente dalla attribuzione delle sfere di competenza che conseguono alla formazione dell'Esecutivo.

### **MODIFICHE LEGISLATIVE**

#### **Legge Qualificata 12 settembre 2006 n. 1, articolo 1**

L'articolo 18, primo comma, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 (Legge Qualificata sul Congresso di Stato) è così modificato:

“L'Amministrazione Pubblica è strutturata ed organizzata nei seguenti Dipartimenti:

- Dipartimento Affari Interni;
- Dipartimento Affari Esteri;
- Dipartimento Finanze e Bilancio;
- Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale;
- Dipartimento Territorio, Ambiente e Agricoltura;
- Dipartimento Istruzione;
- Dipartimento Attività Produttive (Industria, Artigianato, Commercio);
- Dipartimento Lavoro e Cooperazione;
- Dipartimento Giustizia;
- Dipartimento Turismo e Sport.”.

#### **Legge Qualificata 7 novembre 2011 n. 3, articolo 14**

*(Norme finali e transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
2. L'applicazione della presente legge decorre dalla data che sarà individuata con la legge ordinaria di riforma della struttura e del modello organizzativo dell'amministrazione pubblica, al fine di consentire il coordinamento anche con le norme della legge di bilancio.
3. A partire dalla data di cui al secondo comma, sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 18 della Legge Qualificata n. 184/2005 e successive modifiche e decreti applicativi.



## **Art.20**

1. Il Congresso di Stato non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei Dirigenti, dei Coordinatori e del Capo del Personale.
2. Qualsiasi atto compiuto dal Congresso di Stato in violazione della disposizione di cui al comma precedente è nullo.

## **TITOLO VI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE**

### **Art.21**

*(Ordinaria amministrazione)*

1. Il Congresso di Stato entra in regime di ordinaria amministrazione a seguito dello scioglimento, per una delle cause espressamente previste dalla legge, del Consiglio Grande e Generale e a seguito della presa d'atto delle dimissioni dello stesso Congresso di Stato da parte del Consiglio Grande e Generale, e a decorrere da tale data.
2. In regime di ordinaria amministrazione il Congresso di Stato e le Commissioni da questo nominate hanno la facoltà di porre in essere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono nulli.
3. L'ordinaria amministrazione consiste nella gestione dei soli affari correnti e da essa sono escluse le deliberazioni concernenti:
  - acquisto, vendita o permuta di beni immobili;
  - acquisto, vendita o permuta di beni mobili di rilevante valore;
  - adozione e approvazione di piani particolareggiati, sottoscrizione delle convenzioni previste dagli strumenti urbanistici;
  - conferimenti di incarichi professionali, consulenze, collaborazioni;
  - liberalità e contribuzioni di qualsiasi natura a favore di persone fisiche e giuridiche o di associazioni ed enti.
4. Non possono essere emanati atti normativi.

### **Art.22**

*(Deroga)*

1. Con deliberazione motivata è ammessa la deroga a quanto previsto al precedente articolo nei casi eccezionali in cui il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione si renda necessario o urgente nell'interesse della Repubblica o sia obbligatorio e vincolato nei tempi dalla legge.

## **TITOLO VII NORME FINALI**

### **Art. 23**

*(Partecipazione dei Segretari di Stato ai lavori del Consiglio Grande e Generale)*

1. I Segretari di Stato hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Grande e Generale, senza diritto di voto ma con facoltà di intervenire ogni qualvolta lo ritengano opportuno.



2. Per i Segretari di Stato la facoltà di parlare è attribuita dai Capitani Reggenti, previa richiesta, appena l'ordine dei lavori consiliari lo consenta.

3. I Segretari di Stato hanno l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio Grande e Generale ogni qualvolta questo lo richieda. In caso di impedimento potranno delegare un altro Segretario di Stato.

**Art. 24**  
*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 della Legge 5 settembre 1997 n.97 nonché tutte le norme in contrasto con la presente legge.

**Art. 25**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 (Legge Costituzionale sul Congresso di Stato) e comunque l'applicazione della stessa decorrerà dalla XXVI<sup>a</sup> Legislatura ad eccezione delle disposizioni di cui ai Titoli V e VI che troveranno applicazione dal momento dell'entrata in vigore della presente legge.



## **ALTRE NORME**

### **LEGGE 8 LUGLIO 1974 N.59**

#### **DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO SAMMARINESE**

##### **Art. 3**

L'Ufficio di Capo dello Stato è esercitato da due Capitani Reggenti in base al principio di collegialità.

I Capitani Reggenti, nominati dal Consiglio Grande e Generale, rappresentano lo Stato nella sua unità. Sono i supremi garanti dell'ordinamento costituzionale.

Presiedono il Consiglio Grande e Generale e rappresentano il Consiglio nella sua interezza. Presiedono altri organi sulla base di disposizioni di legge e nel rispetto della separazione dei poteri.

I Capitani Reggenti sono regolarmente informati da parte del Congresso di Stato degli affari dello Stato.

La legge costituzionale determina le guarentigie e le responsabilità della Reggenza, cui può conferire anche ulteriori poteri. Una legge qualificata ne disciplina la nomina, l'organizzazione, il funzionamento e le incompatibilità.

Al Consiglio Grande e Generale composto di sessanta membri, spetta il potere legislativo, la determinazione dell'indirizzo politico e l'esercizio delle funzioni di controllo.

La legge elettorale, adottata a maggioranza assoluta, disciplina l'elezione, le cause di ineleggibilità, di decadenza, il regime delle incompatibilità dei Consiglieri. Una legge qualificata disciplina il regime delle responsabilità e delle guarentigie dei Consiglieri.

I Consiglieri sono eletti a suffragio universale e diretto per la durata della legislatura. Il loro mandato ha termine con lo scioglimento del Consiglio o per le cause di cui al comma precedente.

L'organizzazione interna e le attribuzioni del Consiglio Grande e Generale sono disciplinate dal Regolamento Consiliare, adottato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ad esso è demandata l'articolazione del Consiglio in Commissioni. Il Regolamento Consiliare disciplina altresì il ruolo dei Gruppi e delle Rappresentanze Consiliari.

Al Congresso di Stato spetta il potere di governo secondo i principi di collegialità e di responsabilità. E' politicamente responsabile davanti al Consiglio al quale rende conto, sia collegialmente che individualmente, in base a legge costituzionale.

I membri del Congresso di Stato sono nominati dal Consiglio Grande e Generale. La legge costituzionale ne indica e ne disciplina i poteri. Una legge qualificata ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento; individua i requisiti di eleggibilità, le procedure di nomina, le incompatibilità, i casi di decadenza dei singoli membri e del Congresso di Stato; disciplina il regime dell'ordinaria amministrazione.

Il Congresso di Stato può emanare atti normativi nella forma dei regolamenti, soggetti alle disposizioni di legge. Emanava deliberazioni amministrative motivate in conformità alla legge.

E' garantita la trasparenza e la pubblicità degli atti del Congresso di Stato.



Il Congresso di Stato dirige l'amministrazione pubblica, nel rispetto della sua autonomia. L'amministrazione pubblica è al servizio dell'interesse generale, sottoposta alla legge ed ai principi di cui al successivo articolo 14.

Gli organi del potere giudiziario sono istituiti per legge costituzionale, la quale ne disciplina anche le responsabilità. Essi sono sottoposti unicamente alla legge. Ad essi è garantita piena indipendenza e libertà di giudizio nell'esercizio delle loro funzioni.

Tutte le funzioni giudiziarie sono esercitate dagli organi appartenenti all'ordine giudiziario.

Una legge qualificata disciplina le forme di reclutamento, la nomina, le incompatibilità dei magistrati nonché l'organizzazione ed il funzionamento della magistratura.

Gli organi dello Stato agiscono nel rispetto della reciproca autonomia e competenza.<sup>3</sup>

---

### <sup>3</sup> **Testo originario (Legge n. 59/1974):**

I Capitani Reggenti esercitano l'ufficio di Capo dello Stato secondo il principio della collegialità.

Al Consiglio Grande e Generale spetta la funzione di indirizzo politico e l'esercizio del potere legislativo.

Al Congresso di Stato, politicamente responsabile davanti al Consiglio spetta il potere di Governo. In caso di urgenza i Capitani Reggenti, sentito il parere del Congresso di Stato, possono adottare decreti con forza di legge che saranno da loro sottoposti alla ratifica del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi pena la loro decadenza.

Agli organi del potere giudiziario, istituiti dalla legge, è garantita piena indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.

I poteri dello Stato agiscono nel rispetto della reciproca autonomia e competenza.

#### **Modifiche legislative:**

#### **Legge 26 febbraio 2002 n. 36, Articolo 3:**

L'articolo 3 della Legge 8 Luglio 1974 n. 59 è sostituito dal seguente:

L'Ufficio di Capo dello Stato è esercitato da due Capitani Reggenti in base al principio di collegialità.

I Capitani Reggenti, nominati dal Consiglio Grande e Generale, rappresentano lo Stato nella sua unità. Sono i supremi garanti dell'ordinamento costituzionale.

Presiedono il Consiglio Grande e Generale e rappresentano il Consiglio nella sua interezza.

Presiedono altri organi sulla base di disposizioni di legge e nel rispetto della separazione dei poteri.

In caso di urgenza emanano decreti reggenziali, sentito il parere del Congresso di Stato, soggetti a ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi, pena la decadenza.

I Capitani Reggenti sono regolarmente informati da parte del Congresso di Stato degli affari dello Stato.

La legge costituzionale determina le garanzie e le responsabilità della Reggenza, cui può conferire anche ulteriori poteri. Una legge qualificata ne disciplina la nomina, l'organizzazione, il funzionamento e le incompatibilità.

Al Consiglio Grande e Generale composto di sessanta membri, spetta il potere legislativo, la determinazione dell'indirizzo politico e l'esercizio delle funzioni di controllo.

La legge elettorale, adottata a maggioranza assoluta, disciplina l'elezione, le cause di ineleggibilità, di decadenza, il regime delle incompatibilità dei Consiglieri. Una legge qualificata disciplina il regime delle responsabilità e delle garanzie dei Consiglieri.

I Consiglieri sono eletti a suffragio universale e diretto per la durata della legislatura. Il loro mandato ha termine con lo scioglimento del Consiglio o per le cause di cui al comma precedente.

L'organizzazione interna e le attribuzioni del Consiglio Grande e Generale sono disciplinate dal Regolamento Consiliare, adottato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ad esso è demandata l'articolazione del Consiglio in Commissioni. Il Regolamento Consiliare disciplina altresì il ruolo dei Gruppi e delle Rappresentanze Consiliari.

Al Congresso di Stato spetta il potere di governo secondo i principi di collegialità e di responsabilità. E' politicamente responsabile davanti al Consiglio al quale rende conto, sia collegialmente che individualmente, in base a legge costituzionale.

I membri del Congresso di Stato sono nominati dal Consiglio Grande e Generale. La legge costituzionale ne indica e ne disciplina i poteri. Una legge qualificata ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento; individua i



---

requisiti di eleggibilità, le procedure di nomina, le incompatibilità, i casi di decadenza dei singoli membri e del Congresso di Stato; disciplina il regime dell'ordinaria amministrazione.

Il Congresso di Stato può emanare atti normativi nella forma dei regolamenti, soggetti alle disposizioni di legge. Emanando deliberazioni amministrative motivate in conformità alla legge.

E' garantita la trasparenza e la pubblicità degli atti del Congresso di Stato.

Il Congresso di Stato dirige l'amministrazione pubblica, nel rispetto della sua autonomia. L'amministrazione pubblica è al servizio dell'interesse generale, sottoposta alla legge ed ai principi di cui al successivo articolo 14.

Gli organi del potere giudiziario sono istituiti per legge costituzionale, la quale ne disciplina anche le responsabilità. Essi sono sottoposti unicamente alla legge. Ad essi è garantita piena indipendenza e libertà di giudizio nell'esercizio delle loro funzioni.

Tutte le funzioni giudiziarie sono esercitate dagli organi appartenenti all'ordine giudiziario.

Una legge qualificata disciplina le forme di reclutamento, la nomina, le incompatibilità dei magistrati nonché l'organizzazione ed il funzionamento della magistratura.

Gli organi dello Stato agiscono nel rispetto della reciproca autonomia e competenza.

**Legge di revisione costituzionale 14 dicembre 2005 n. 182, Articolo 1:**

Il comma quarto dell'articolo 3 della Legge 8 luglio 1974 n.59 (Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese) così come modificato dall'articolo 3 della Legge 26 febbraio 2002 n.36 è abrogato.



## **LEGGE QUALIFICATA 3 AGOSTO 2018 N.3**

### **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE**

#### **Art. 6**

*(Sostituzione del Consigliere nominato Segretario di Stato)*

1. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge Costituzionale n.183/2005 il Consigliere eletto Segretario di Stato è sostituito in seno al Consiglio Grande e Generale dal primo dei non eletti della lista di appartenenza.
2. Contestualmente alla convocazione del Consiglio Grande e Generale per la discussione e l'approvazione del programma di governo e la nomina del Congresso di Stato, la Reggenza convoca, anche *ad horas*, la Giunta Permanente delle Elezioni perché proceda agli adempimenti di competenza in merito alla individuazione dei candidati che - sulla base di quanto ufficialmente comunicato alla Reggenza, a mente dei commi 4 e 5 dell'articolo 14 della Legge Qualificata n.186/2005, all'atto della presentazione del programma di governo - dovrebbero sostituire i Consiglieri che venissero eletti Segretari di Stato. La Giunta è tenuta a consegnare alla Reggenza la propria relazione al più tardi entro il giorno precedente a quello di inizio della sessione consiliare.
3. Avvenuta la nomina del Congresso di Stato, il Consiglio Grande e Generale, nella stessa seduta, prende atto della relazione della Giunta Permanente di cui al precedente comma e proclama eletti i Consiglieri in sostituzione di quelli nominati Segretari di Stato.
4. Immediatamente a seguire prestano giuramento nelle mani della Reggenza, secondo le formule di rito di cui al Decreto 27 giugno 1909 e alla Legge 29 ottobre 1993 n.115, i Segretari di Stato e quindi i Consiglieri sostituiti, convocati dalla Reggenza immediatamente dopo il deposito della relazione della Giunta Permanente di cui al precedente comma 2.
5. Avvenuto il giuramento, i Consiglieri eletti in sostituzione di quelli nominati Segretari di Stato prendono parte al prosieguo dei lavori consiliari.
6. A seguito della presa d'atto delle dimissioni del Congresso di Stato, cessa la sospensione di cui all'articolo 7 della Legge Costituzionale n.183/2005. Durante l'ordinaria amministrazione i Segretari di Stato tornano ad essere a tutti gli effetti membri del Consiglio Grande e Generale, mentre i Consiglieri sostituiti decadono dal proprio incarico.
7. Torna ad essere Consigliere a tutti gli effetti anche il singolo Segretario di Stato dimessosi o decaduto a seguito della presa d'atto da parte del Consiglio Grande e Generale delle sue dimissioni o della sua decadenza. In questo caso, qualora il Segretario di Stato nominato in sostituzione di quello dimessosi o decaduto appartenga alla medesima lista di quest'ultimo, la Reggenza - senza convocare la Giunta Permanente delle Elezioni - sottopone direttamente alla presa d'atto del Consiglio Grande e Generale la elezione dello stesso Consigliere eletto in sostituzione del precedente Segretario di Stato, ritenendo altresì valido il giuramento da questi prestato all'atto della sua precedente elezione.



8. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Grande e Generale conseguente alle dimissioni di almeno trenta dei suoi componenti, e in assenza di dimissioni del Congresso di Stato, questo e i Segretari di Stato che lo compongono – ancorché entrino in regime di ordinaria amministrazione in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1, della Legge Qualificata n.184/2005 - permangono nel loro mandato sino alla convocazione della prima seduta del Consiglio Grande e Generale della nuova legislatura, quando, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della Legge Costituzionale n.183/2005, dovranno dimettersi; sino ad allora per loro non cessa la sospensione di cui all'articolo 7 della Legge Costituzionale n.183/2005 e conseguentemente i Consiglieri eletti in loro sostituzione continuano ad essere a tutti gli effetti membri del Consiglio Grande e Generale sino all'insediamento del nuovo Consiglio Grande e Generale.

9. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso dello scioglimento del Consiglio Grande e Generale per rinnovo quinquennale.



## **LEGGE QUALIFICATA 24 FEBBRAIO 2011 N.1**

### **MODIFICA DEL SESTO COMMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 2005 N.184 (LEGGE QUALIFICATA SUL CONGRESSO DI STATO)**

#### **Art. 1**

Il comma sesto dell'articolo 1 della Legge 15 Dicembre 2005 n. 184 (Legge Qualificata sul Congresso di Stato) è così modificato:

“Non possono essere nominati membri del Congresso di Stato coloro che abbiano ricoperto tale incarico, dalla loro prima nomina, per un periodo complessivamente pari o superiore a dieci anni. I Segretari di Stato che maturano tale termine durante l'esercizio del proprio mandato hanno facoltà di concludere il mandato in corso.

Coloro i quali abbiano raggiunto il termine di cui al comma precedente potranno nuovamente ricoprire il ruolo di membro del Congresso di Stato trascorso un periodo di tempo pari almeno a dieci anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.”

#### **Art. 2**

I Segretari di Stato che all'entrata in vigore della presente legge hanno superato il termine di cui all'articolo 1, comma 1, possono concludere il mandato in corso.

#### **Art. 3**

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



## **REGOLAMENTO 22 marzo 2017 n.3**

### **REGOLAMENTO DEL CONGRESSO DI STATO**

#### **TITOLO I FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

##### **Art. 1**

*(Finalità del Regolamento)*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, il presente regolamento disciplina le riunioni ed il funzionamento del Congresso di Stato nonché le procedure per la formazione, l'approvazione e l'esecuzione degli atti di relativa competenza.

#### **TITOLO II RIUNIONI DEL CONGRESSO DI STATO**

##### **Art. 2**

*(Sedute del Congresso di Stato)*

1. Le sedute del Congresso di Stato si svolgono di norma in una sala del Palazzo Pubblico, su convocazione della Reggenza. E' ammessa la convocazione delle sedute del Congresso di Stato da parte di uno solo dei Capitani Reggenti in caso di assenza o impedimento dell'altro.

2. L'ordine del giorno è fissato dai Capitani Reggenti sulla base delle proposte dei Segretari di Stato.

3. Le sedute sono valide se è presente la metà dei membri del Congresso di Stato; la seduta si considera deserta qualora, trascorsi trenta minuti dall'orario fissato nell'avviso di convocazione, non è presente nella sala della riunione il numero legale.

4. Il coordinamento dei lavori delle sedute del Congresso di Stato compete ai Capitani Reggenti; in caso di assenza o impedimento di uno dei due Capitani Reggenti, è ammesso il coordinamento della seduta da parte di uno solo.

5. Le sedute del Congresso di Stato sono aperte e chiuse dai Capitani Reggenti.

6. In apertura di seduta, il Segretario di Stato per gli Affari Interni dà conto delle delibere adottate e di quelle ritirate nella seduta precedente, ai sensi del presente regolamento. Il Congresso di Stato concorda le modalità con cui adempiere a tale compito nel modo più confacente all'organizzazione dei lavori, essendo ammessa anche la predisposizione di apposito elenco, con cadenza almeno mensile, da trasmettere ai membri di Governo in modo tale da consentire loro eventuali osservazioni.

##### **Art. 3**

*(Modalità di convocazione)*

1. Il Congresso di Stato si riunisce in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza.

2. In seduta ordinaria il Congresso di Stato si riunisce una volta a settimana, normalmente il lunedì. Le riunioni del Congresso di Stato sono convocate a cura dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato con apposito avviso di



convocazione, in cui sono indicati giorno, ora e luogo della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta. L'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri del Congresso di Stato – presso le rispettive sedi – di norma il venerdì o entro il giorno precedente la riunione.

3. I Capitani Reggenti possono disporre la convocazione straordinaria del Congresso di Stato per l'esame di argomenti di particolare interesse che richiedano una trattazione specifica o per esigenze della Reggenza o del Congresso di Stato.

4. Per l'esame di argomenti la cui trattazione non può essere differita i Capitani Reggenti possono convocare un Congresso di Stato d'urgenza (*ad horas*), anche senza avviso di convocazione.

#### **Art. 4**

*(Assenza del Segretario di Stato relatore o proponente)*

1. In caso di assenza del membro del Congresso di Stato proponente o relatore, l'esame delle proposte o degli argomenti di relativa pertinenza può essere rinviato, salva la preventiva delega ad altro Segretario di Stato affinché riferisca in sua vece.

#### **Art. 5**

*(Astensione dalla partecipazione alla seduta)*

1. I Segretari di Stato sono tenuti ad assentarsi qualora vengano posti in discussione argomenti in relazione ai quali abbiano un interesse personale e diretto o che riguardino il coniuge, parenti e affini fino al quarto grado.

#### **Art. 6**

*(Partecipazione di membri esterni)*

1. Possono essere invitati alle sedute del Congresso di Stato Dirigenti o Funzionari dell'Amministrazione Pubblica, nonché consulenti e/o professionisti esterni all'Amministrazione per coadiuvare i Segretari di Stato e per fornire chiarimenti in merito a particolari questioni.

#### **Art. 7**

*(Verbale delle sedute)*

1. Di ogni seduta del Congresso di Stato viene redatto il relativo processo verbale seduta stante.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Segretario di Stato per gli Affari Interni che di norma cura la redazione del verbale delle sedute.

3. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni è sostituito, in caso di assenza o temporaneo impedimento, da altro Segretario di Stato appositamente incaricato dal Congresso di Stato.

4. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni, su conforme parere del Congresso di Stato, può incaricare un funzionario di redigere il verbale della seduta.

5. Nel processo verbale sono indicati: la data, l'orario di inizio e conclusione della seduta; le presenze e le assenze; gli argomenti esaminati dal Congresso di Stato; un succinto resoconto delle decisioni e comunicazioni e l'indicazione dei soggetti eventualmente



interventuti ai sensi dell'articolo 6. Ad inizio di ogni legislatura il Congresso di Stato decide se optare per una formulazione più esaustiva o sintetica.

6. Il verbale può essere scritto a mano o con sistema informatico; in questo secondo caso, il verbale deve essere stampato su supporto cartaceo, i cui fogli devono essere numerati e firmati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni e raccolti in apposito registro.

#### **Art. 8**

*(Richiesta di iscrizione di argomenti all'ordine del giorno)*

1. Gli argomenti da porre all'ordine del giorno sono normalmente segnalati dai Segretari di Stato in una seduta precedente, tuttavia è possibile richiedere, anche successivamente, l'iscrizione di apposito comma ai Capitani Reggenti o al Segretario di Stato per gli Affari Interni.

2. La documentazione relativa alle proposte di argomenti di cui è richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno, è depositata dalle Segreterie di Stato competenti presso l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, entro il giorno precedente l'invio dell'avviso di convocazione.

#### **Art. 9**

*(Conservazione e pubblicazione del verbale delle sedute)*

1. I verbali delle sedute del Congresso di Stato di cui all'articolo 7 sono custoditi dal Segretario di Stato per gli Affari Interni per il mandato in corso e, al termine dell'incarico, dallo stesso consegnato al Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato che ne cura la custodia e, su circostanziata richiesta dell'Autorità Giudiziaria, procede al rilascio di copia autentica previa comunicazione al Congresso di Stato.

2. I verbali del Congresso di Stato sono atti riservati. Possono prenderne visione presso la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, in ogni momento, i Capitani Reggenti in carica ed i Membri del Congresso di Stato in carica.

3. Possono altresì prenderne visione, previa autorizzazione del Segretario di Stato per gli Affari Interni, i soggetti esterni al Congresso di Stato, intervenuti ai sensi dell'articolo 6, limitatamente ai punti dell'ordine del giorno della seduta a cui il singolo verbale si riferisce e per i quali si è avuta la loro presenza.

4. Gli ex Reggenti e gli ex Segretari di Stato possono in ogni momento prendere visione dei verbali delle sedute che hanno avuto luogo nel corso del loro mandato presso l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, previa formale richiesta al Dirigente della stessa.

5. Il Congresso di Stato può autorizzare altri soggetti a prendere visione del verbale, in relazione a singoli punti dell'ordine del giorno.

### **TITOLO III DELIBERE E ATTI NORMATIVI**

#### **Art. 10**

*(Contenuto della delibera)*

1. La delibera, tenuto conto della natura ed oggetto, deve contenere nel preambolo l'indicazione delle norme in attuazione delle quali è emanata e delle altre norme che



riguardano l'oggetto, nonché le indicazioni delle circostanze di fatto rilevanti per l'emanazione.

2. Quando un provvedimento è emanato in seguito ad un procedimento, il preambolo deve contenere il riferimento a tutti gli atti intermedi.

3. Per ragioni pratiche e di economia nella gestione, la delibera è bene non contenga nel testo dati tecnici o di regolamentazione tecnica, che preferibilmente dovranno essere contenuti in documento allegato.

#### **Art. 11**

*(Proposta di delibera e carteggio a corredo)*

1. La Segreteria di Stato proponente invia all'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato la proposta di delibera unitamente al carteggio eventualmente a corredo (citato nel preambolo della delibera ed introdotto con la formula "visto", "posto agli atti" o "allegato") attraverso il sistema di gestione documentale e di protocollo informatico di cui al Decreto Delegato 8 luglio 2013 n. 81 e al Regolamento 30 dicembre 2013 n. 9. Qualora il sistema di gestione documentale e di protocollo informatico risulti momentaneamente inattivo, o su richiesta dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, la proposta di delibera unitamente al carteggio può essere anticipata tramite la posta elettronica.

2. L'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato è tenuta alla conservazione in formato elettronico del carteggio completo relativo ad ogni proposta di delibera pervenuta.

3. Qualora la proposta di delibera manchi del carteggio a corredo, la Segreteria di Stato è tenuta alla trasmissione all'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato almeno il giorno prima della seduta.

4. Con la trasmissione della documentazione, la Segreteria di Stato proponente deve precisare se i documenti citati in delibera debbano essere "posti agli atti" (nel caso in cui non facciano parte integrante della delibera) oppure "allegati" (nel caso in cui facciano parte integrante della delibera).

#### **Art. 12**

*(Allegati alla delibera)*

1. Qualora la delibera presenti allegati, essi ne costituiscono parte integrante e, in quanto tali, devono essere perfettamente leggibili e contraddistinti con una lettera maiuscola dell'alfabeto italiano.

2. Gli allegati devono essere richiamati nel testo della delibera, che deve altresì indicare gli elementi necessari alla loro esatta individuazione.

3. Non è richiesta l'allegazione di atti e documenti che, pur essendo relativi alla fase istruttoria della medesima, non ne integrino la deliberazione. Tali documenti, posti agli atti, devono essere comunque conservati presso l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato.

#### **Art. 13**

*(Delibera fuori ordine del giorno)*

1. La proposta di delibera da adottare deve risultare nell'elenco allegato alla convocazione.



2. La presentazione di delibera fuori ordine del giorno è ammessa in casi straordinari ed urgenti, riconosciuti come tali dal Congresso di Stato.
3. Il testo della proposta di delibera e la relativa documentazione vengono depositati nel corso della seduta, così come il testo modificato rispetto a quello presentato ed allegato all'ordine del giorno.
4. Il verbalizzante annota l'adozione di tale delibera nell'elenco dell'ordine del giorno della Segreteria di Stato proponente.
5. La delibera adottata fuori elenco è inviata all'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato con le modalità previste per le delibere iscritte all'ordine del giorno.

#### **Art. 14**

*(Delibere riservate)*

1. Il Congresso di Stato può dichiarare riservata una delibera, sulla base di una valutazione discrezionale; ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 184/2005 possono essere dichiarate riservate le delibere in materia di sicurezza dello Stato e di relazioni internazionali.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Congresso di Stato deve espressamente dichiarare la riservatezza con la dicitura "delibera riservata ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 184/2005".
3. Le delibere espressamente dichiarate riservate dal Congresso di Stato sono conservate in apposita raccolta tenuta presso l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, a cura del Dirigente dello stesso e possono essere consultate esclusivamente dalla Reggenza e dai Segretari di Stato in carica che sono tenuti al riserbo.

#### **Art. 15**

*(Ritiro delibere)*

1. Ciascuna Segreteria di Stato può ritirare le delibere di propria competenza adottate dal Congresso di Stato, prima della loro sottoscrizione, tramite comunicazione scritta e motivata indirizzata all'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato.

#### **Art. 16**

*(Progetti di Legge)*

1. I progetti di legge sono predisposti dalle Segreterie di Stato competenti e sono sottoposti dai Segretari di Stato al Congresso di Stato che, con delibera, delega il Segretario di Stato relatore a procedere agli adempimenti conseguenti. Il testo del progetto di legge e della relativa relazione vengono posti agli atti della seduta.
2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della Legge 11 marzo 1981 n.21 così come modificato dall'articolo 1 della Legge Qualificata n. 2 del 25 novembre 2014, il Segretario di Stato proponente deve predisporre ed inoltrare relazione illustrativa che specifichi gli scopi ed i contenuti del progetto di legge all'Ufficio Segreteria Istituzionale.
3. Il Congresso di Stato può ratificare l'avvenuto deposito di un progetto di legge già avviato all'iter consiliare per motivi d'urgenza e approvare lo stesso progetto anche in seduta successiva alla data del suo deposito presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale.

#### **Art. 17**

*(Decreti Delegati e Decreti - Legge)*



1. La delibera di adozione da parte del Congresso di Stato dei decreti delegati, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 della Legge Qualificata n. 184/2005, deve indicare, nel relativo preambolo, la legge delega di riferimento o la fonte normativa dell'attribuzione.
2. La delibera di adozione da parte del Congresso di Stato dei decreti - legge, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Legge Qualificata n. 184/2005, deve indicare, nel relativo preambolo, le circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l'adozione.
3. I testi dei decreti delegati e dei decreti - legge debbono essere allegati alla delibera pena la mancata adozione da parte del Congresso di Stato.
4. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della Legge n. 21/1981 così come modificato dall'articolo 1 della Legge Qualificata n. 2/2014, il Segretario di Stato proponente deve predisporre ed inoltrare relazione illustrativa che specifichi gli scopi ed i contenuti dei decreti all'Ufficio Segreteria Istituzionale.

### **Art. 18**

*(Atti di normazione secondaria:  
Regolamenti, Ordinanze)*

1. Gli atti di normazione secondaria sono destinati a regolare settori d'intervento individuati sulla base delle disposizioni di legge; il potere in questione si estrinseca attraverso l'emanazione di Regolamenti e Ordinanze.
2. La delibera di adozione da parte del Congresso di Stato dei regolamenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Legge Qualificata n.184/2005, deve indicare, nel relativo preambolo, le disposizioni normative di riferimento.
3. I testi dei Regolamenti debbono essere allegati alla delibera, pena la mancata adozione da parte del Congresso di Stato.
4. La delibera di adozione da parte del Congresso di Stato di ordinanze deve indicare, nel preambolo, le disposizioni normative di riferimento.

## **TITOLO IV**

### **INVALIDITÀ E IRREGOLARITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI E DELLE DELIBERAZIONI**

### **Art. 19**

*(Rettifica ed errata corrige di atti normativi)*

1. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni provvede per tramite dell'Ufficio Segreteria Istituzionale alla correzione degli errori materiali dei decreti delegati, dei decreti - legge e dei regolamenti; l'intervenuta errata corrige viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale.
2. L'errata corrige è ammesso esclusivamente qualora trattasi di errore materiale nella redazione del testo definitivo del decreto, riconoscibile (*icto oculo*) tramite la collazione con il testo della delibera o della documentazione a corredo.
3. Nei casi in cui il riscontrato errore materiale non sia riconducibile alle tipologie di cui al comma precedente, la Segreteria di Stato competente comunica l'errore al Congresso di Stato che prende atto e autorizza l'emissione di errata corrige da parte del Segretario di Stato per gli Affari Interni.
4. Nel caso di errore sostanziale, l'atto normativo afflitto da errore può essere modificato o in sede di ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale o con successivo atto della medesima tipologia adottato dal Congresso di Stato.



#### **Art. 20**

*(Errata corrige della deliberazione per errore materiale)*

1. Il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, opportunamente delegato dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, provvede alla correzione degli errori materiali incorsi esclusivamente nella redazione del testo definitivo della delibera, chiaramente riconoscibili o risultanti dalla collazione con il testo della delibera licenziata dal Congresso di Stato o dalla collazione con la documentazione a corredo della delibera. In tali casi il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato procede alla correzione della stessa mediante *errata corrige*, cioè mediante redazione di successivo documento a correzione degli errori del primo che sarà allegato alla delibera. Se trattasi di atto avente rilevanza esterna, l'*errata corrige* deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di adozione della delibera o entro il termine più breve eventualmente previsto per l'eventuale istanza di cui all'articolo 18 della Legge 28 giugno 1989 n. 68/1989.
2. L'avvenuta correzione viene comunicata ai soggetti indicati nell'estratto verbale. La copia della delibera è rilasciata e pubblicata sul sito internet come corretta ai sensi del presente articolo.
3. L'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato tiene apposito registro degli *errata corrige*.

#### **Art. 21**

*(Sospensione)*

1. Il Congresso di Stato può procedere alla sospensione di una deliberazione, mediante l'adozione di successiva delibera. La sospensione fa venire meno, *ex nunc*, cioè non retroattivamente e temporaneamente, la possibilità di portare l'atto ad una ulteriore esecuzione; essa opera laddove gli effetti della deliberazione vengano sospesi per poi riprendere, eventualmente in un secondo momento. L'effetto della sospensione viene meno allo scadere del termine, se esso è stato previsto, oppure al verificarsi dell'evento al quale ne è condizionata la durata.

#### **Art. 22**

*(Ratifica di atti adottati da altra autorità)*

1. Si ha ratifica quando il Congresso di Stato fa proprio un atto posto in essere legittimamente ma a titolo provvisorio da uno o più Segretari di Stato o da altro Organo.

#### **Art. 23**

*(Ulteriori casi di invalidità e irregolarità)*

1. Negli altri casi di invalidità e irregolarità della deliberazione del Congresso di Stato si applicano le norme contenute nel Titolo VI della Legge 5 ottobre 2011 n. 160.

### **TITOLO V ESECUTIVITA' DELLE DELIBERE**



#### **Art. 24**

*(Delibera soggetta al controllo di legittimità)*

1. La delibera del Congresso di Stato sottoposta al controllo preventivo di legittimità è esecutiva una volta intervenuta la decisione di legittimità dell'organo di controllo.
  2. Il controllo preventivo di legittimità è provvedimento distinto ma connesso alla formazione ed esecutività dell'atto amministrativo ai sensi di legge.
  3. Il Congresso di Stato può dichiarare immediatamente e provvisoriamente esecutive le deliberazioni di propria competenza, qualora ricorrano motivate ragioni di urgenza o di necessità. In tal caso l'atto amministrativo esplica i suoi effetti nel periodo compreso tra la data della sua assunzione e la decisione del Commissario della Legge, ai sensi dell'articolo 27 della Legge n. 68/1989. La pronuncia di legittimità del Commissario della Legge rende efficace la deliberazione del Congresso di Stato.
  4. Il Congresso di Stato può dichiarare immediatamente esecutive le deliberazioni di propria competenza soggette al controllo della Commissione Finanza Pubblica, ai sensi del Decreto del 24 aprile 2003 n. 53 "Regolamento di Contabilità" come modificato dal Decreto 7 giugno 2004 n.75.
- La Commissione Finanza Pubblica, a seguito di controllo successivo, ratifica la deliberazione del Congresso di Stato.

#### **Art. 25**

*(Ritiro delle delibere prima del controllo)*

1. Ciascuna Segreteria di Stato può ritirare le delibere di propria competenza adottate dal Congresso di Stato e inviate all'organo di controllo nelle more della decisione di legittimità, mediante richiesta scritta e motivata rivolta all'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato che ne dà comunicazione all'organo di controllo.
2. Le delibere ritirate non sono esecutive.

### **TITOLO VI ATTIVITA' DELL'UFFICIO SEGRETERIA ESECUTIVA DEL CONGRESSO DI STATO**

#### **Art. 26**

*(Ordine del giorno)*

1. Qualora la seduta ordinaria si svolga il lunedì o il martedì, entro il giovedì precedente l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato redige l'ordine del giorno costituito dall'avviso di convocazione, nel quale sono indicati i commi da trattare e le proposte di delibera corredate della documentazione allegata.
2. Nell'ordine del giorno le proposte di delibera sono suddivise per Segreteria di Stato e precedute da un elenco riportante il numero progressivo, l'oggetto e spazi utili ad annotare l'approvazione, la bocciatura o l'eventuale sospensione della proposta di delibera ed eventuali disposizioni, indicazioni o correzioni che si rendessero necessarie.
3. Nel caso di convocazione del Congresso di Stato in seduta straordinaria o d'urgenza (*ad horas*), verrà omessa la procedura di cui ai commi precedenti; il processo verbale indicherà le motivazioni della convocazione straordinaria o d'urgenza.



### **Art. 27**

*(Modalità di trasmissione dell'ordine del giorno)*

1. Qualora la seduta ordinaria si svolga il lunedì o il martedì, entro le ore 18.00 del giovedì precedente l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato cura l'inoltro dell'ordine del giorno alle Segreterie di Stato e alla Reggenza.

### **Art. 28**

*(Proposte di delibera)*

1. Le Segreterie di Stato redigono le proposte di delibera da sottoporre al Congresso di Stato per la relativa approvazione, sulla base delle rispettive competenze.

2. Le Segreterie di Stato curano l'invio del testo all'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato per mezzo del sistema di gestione documentale e di protocollo informatico ai sensi del Decreto Delegato n. 81/2013, identificando il numero della pratica del Dicastero competente in materia ai sensi dell'articolo 2 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184. Solo in casi straordinari o su richiesta dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, l'invio può essere anticipato tramite posta elettronica, supporti ottici o magnetici, entro il martedì o il mercoledì precedente la seduta del Congresso di Stato, qualora indetta per il lunedì o il martedì, o entro due giorni lavorativi precedenti la seduta, se indetta in giorno diverso.

3. Nel caso di mancato invio delle proposte di delibera all'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato così come previsto al comma 2, la delibera non viene iscritta all'ordine del giorno.

4. Ogni Segreteria di Stato indica il/i Funzionario/i responsabile/i della redazione e trasmissione delle proposte di delibera cui l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato fa riferimento per tutte le esigenze.

5. L'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato verifica in via preventiva e sommaria le delibere proposte all'esame del Congresso di Stato.

### **Art. 29**

*(Delibere adottate)*

1. L'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, conformemente a quanto disposto all'articolo 5, comma 3, della Legge Qualificata n. 184/2005, cura la redazione delle delibere del Congresso di Stato.

2. Dopo la seduta il Segretario di Stato verbalizzante, o il verbalizzante incaricato dal Congresso di Stato, consegna al Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato o al funzionario da questi delegato l'ordine del giorno e le eventuali delibere presentate fuori ordine del giorno, per la redazione dei testi definitivi.

3. Alle delibere sono apportate le modifiche approvate dal Congresso di Stato. E' consentito apportare correzioni materiali e tecniche indicate dalle Segreterie di Stato competenti, oppure aggiungere dati mancanti al momento dell'esame.

4. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni, e per suo tramite l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, può procedere alla correzione formale del testo anche dopo l'approvazione.

5. Previo accordo tra il Segretario di Stato per gli Affari Interni e gli altri Segretari di Stato, è possibile apportare modifiche alla delibera adottata, con successiva segnalazione



e ratifica del Congresso di Stato nella seduta successiva, salvo il caso in cui il Congresso di Stato abbia già espresso la propria preventiva autorizzazione.

6. Fatto salvo quanto precisato ai superiori commi, l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato provvede, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) della Legge n. 188/2011, a redigere le delibere verificandone la correttezza e completezza formale e procedurale secondo le norme del presente regolamento e le norme vigenti applicabili, nonché a garantire la fedeltà del testo della delibera licenziata dal Congresso di Stato rispetto a quello che viene portato alla firma.

7. L'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, acquisiti dalle Segreterie di Stato competenti gli eventuali "fuori ordine", cura la redazione delle delibere adottate, numera progressivamente le delibere e controlla i testi, al fine di emendare eventuali errori materiali e imperfezioni.

### **Art. 30**

#### *(Firma delle delibere)*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4 della Legge Qualificata n. 184/2005, ogni delibera del Congresso di Stato deve recare la firma del Segretario di Stato per gli Affari Interni che viene apposta in calce.

2. Le delibere sono sottoposte alla firma ordinariamente nei giorni immediatamente successivi alla seduta.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 5 della Legge Qualificata n. 184/2005, in caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario di Stato per gli Affari Interni, questi è sostituito da altro Segretario di Stato appositamente incaricato dal Congresso di Stato.

4. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni o in caso di impedimento, altro Segretario di Stato appositamente delegato sottoscrive in calce l'originale delle delibere adottate, e sigla gli allegati che ne formano parte integrante.

### **Art. 31**

#### *(Trasmissione delle delibere)*

1. L'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato procede alla scansione elettronica in formato immagine non modificabile delle delibere assunte, formando un archivio elettronico.

2. Le delibere di cui al comma 1, sono inviate attraverso il sistema di gestione documentale e di protocollo informatico o tramite posta elettronica agli Uffici del Settore Pubblico Allargato di cui all'estratto del processo verbale della delibera. L'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato invita la Reggenza, per il tramite dell'Ufficio Segreteria Istituzionale, le Segreterie di Stato e la Direzione della Finanza Pubblica, alla consultazione delle delibere in apposita area del sistema di gestione documentale.

3. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, della Legge Qualificata n. 184/2005, l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato provvede a trasmettere, attraverso il sistema di gestione documentale e di protocollo informatico, o in copia autentica, all'Ufficio Segreteria Istituzionale i testi dei Decreti Legge, dei Decreti Delegati e dei Regolamenti, adottati dal Congresso di Stato, ai fini della relativa promulgazione da parte della Reggenza.

4. Copia delle delibere viene inviata dall'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, entro il termine di trenta giorni di cui all'articolo 55 del Decreto n.53/2003 come



modificato dall'articolo 11 del Decreto n.75/2004, alla Direzione della Finanza Pubblica attraverso il sistema di gestione documentale e di protocollo informatico o con raccomandata a mano, per i controlli di competenza ai sensi di legge.

5. Ai fini del controllo preventivo di legittimità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 della Legge n. 68/1989, copia delle delibere adottate dal Congresso di Stato - tramite spedizione a mano, con "visto per ricevuta di ritorno" - viene trasmessa, entro il termine di dieci giorni dalla relativa emanazione, alla Sezione Specializzata della Giurisdizione Amministrativa presso il Tribunale.

6. L'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato provvede all'invio di copia fotostatica delle delibere ai soggetti privati indicati nell'estratto del processo verbale, a mezzo posta elettronica, posta ordinaria o raccomandata a/r.

### **Art. 32**

*(Ulteriori adempimenti)*

1. Le decisioni degli organi competenti in sede di controllo preventivo di legittimità vengono comunicate agli interessati e agli Uffici competenti a cura dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato.

2. Al fine degli adempimenti di cui all'articolo 33, l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato appone sull'originale delle delibere ritirate di cui all' articolo 25, comma 1 e sulle delibere dichiarate illegittime dall'organo di controllo, una volta pervenuta formale comunicazione, la stampigliatura "non esecutiva".

## **TITOLO VII**

### **CONSERVAZIONE, CONSULTAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE**

### **Art. 33**

*(Conservazione e consultazione delle delibere del Congresso di Stato)*

1. L'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato conserva gli originali delle delibere adottate dal Congresso di Stato.

2. Le delibere assunte dal Congresso di Stato, debitamente sottoscritte in calce dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, sono raccolte in appositi registri, composti da fogli numerati recanti la stampigliatura "Segreteria di Stato per gli Affari Interni"; le delibere del Congresso di Stato sono raccolte cronologicamente e numerate progressivamente per seduta. La raccolta delle delibere, tranne quelle di cui all'articolo 14, è pubblica.

3. Presso la sede dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato è consentita la consultazione delle delibere da parte di chiunque ne faccia formale richiesta, fatta eccezione per le delibere che il Congresso di Stato abbia espressamente dichiarato riservate ai sensi dell'articolo 14. La consultazione è gratuita. La copia della delibera del Congresso di Stato e degli eventuali documenti a corredo comporta il pagamento delle relative spese.

4. La consultazione ed il rilascio di semplice copia delle delibere del Congresso di Stato avvengono con le modalità stabilite dall'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato e fatte salve eventuali restrizioni disposte dal Dirigente limitatamente alle delibere di cui all'articolo 35, comma 1.



#### **Art. 34**

*(Rilascio copie autentiche)*

1. È consentito il rilascio di copie autentiche delle delibere del Congresso di Stato se esecutive e qualora non siano espressamente dichiarate riservate dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 14.
2. Il rilascio di dette copie è di competenza dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, sia per gli usi interni all'Amministrazione Pubblica, che in caso di richiesta formulata da soggetti esterni.
3. Il rilascio di copia autentica delle delibere a privati, per ragioni che non siano di studio, è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo ad eccezione degli usi per i quali le leggi vigenti prevedono l'estrazione in esenzione.
4. Il rilascio di copie autentiche delle delibere avviene con le modalità stabilite dall'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato e fatte salve eventuali restrizioni disposte dal Dirigente limitatamente alle delibere di cui all'articolo 35, comma 1.
5. Le copie autentiche delle delibere del Congresso di Stato, richieste da funzionari pubblici per ragioni d'ufficio, sono esenti da qualsiasi imposta.

#### **Art. 35**

*(Pubblicazione su sito internet delle delibere del Congresso di Stato)*

1. Le delibere, ad eccezione di quelle espressamente dichiarate riservate dal Congresso di Stato, vengono pubblicate e diffuse sul sito internet della Segreteria di Stato per gli Affari Interni a cura dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, che provvede all'oscuramento, con omissis, dei dati personali, il cui trattamento non sia stato preventivamente autorizzato dai titolari, ai sensi delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e delle prescrizioni dell'Autorità di Garanzia dell'Utenza.
2. Le delibere vengono pubblicate e diffuse sul sito internet e sono distinte nei seguenti "status":
  1. delibere esecutive in cui rientrano le delibere efficaci sin dalla loro assunzione, le delibere immediatamente esecutive, le delibere provvisoriamente esecutive, le delibere parzialmente esecutive, le delibere legittime e le delibere ratificate;
  2. delibere in attesa della decisione dell'organo di controllo;
  3. delibere illegittime.

### **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 36**

*(Modifiche al Regolamento)*

1. Le modifiche al presente regolamento sono approvate dal Congresso di Stato secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 3, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184.

#### **Art. 37**

*(Disposizioni transitorie)*



1. Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano alle delibere adottate da parte del Congresso di Stato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le delibere adottate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono oggetto di pubblicazione ai sensi delle norme previgenti. <sup>4</sup>

**Art. 38**  
(Abrogazione)

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il Regolamento 29 novembre 2010 n. 11, ad eccezione dell'articolo 36 che resta in vigore come previsto all'articolo 37, comma 2. <sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Si veda la nota all'articolo 38

<sup>5</sup> L'articolo 36 (*Pubblicazione su sito internet delle delibere del Congresso di Stato*) del Regolamento 29 novembre 2010 n. 11 stabilisce:

*"1. Le delibere, ad eccezione di quelle espressamente dichiarate riservate dal Congresso di Stato, vengono pubblicate e diffuse sul sito internet della Segreteria di Stato per gli Affari Interni a cura della Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato.*

*2. Le delibere vengono pubblicate e diffuse sul sito internet se ed in quanto divenute esecutive.*

*3. Nella pubblicazione delle delibere di cui ai precedenti commi, la Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato provvede all'oscuramento, con omissis, dei dati personali sensibili il cui trattamento non sia stato preventivamente autorizzato dai titolari, ai sensi delle norme in materia di tutela della privacy e delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali."*



## **LEGGE QUALIFICATA 7 NOVEMBRE 2011 N.3**

### **DIPARTIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 1** *(Finalità)*

1. La presente legge individua i Dipartimenti della Pubblica Amministrazione i quali, ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, sono indipendenti dalle sfere di competenza che conseguono alla formazione dell'Esecutivo.

#### **Art. 2** *(Caratteristiche dei Dipartimenti)*

1. I Dipartimenti della Pubblica Amministrazione svolgono, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della Legge Qualificata n.184/2005, le funzioni amministrative ed organizzative attribuite dalla legge ordinaria negli ambiti di riferimento per essi previsti dalla presente legge qualificata.

2. L'attribuzione delle Unità Organizzative ai Dipartimenti, sulla base di quanto previsto al precedente comma, è prevista con decreto delegato.

3. Gli Enti e le Aziende Autonome dello Stato non fanno parte dei Dipartimenti della Pubblica Amministrazione. Con legge ordinaria, con decreto e con regolamento, in coerenza con il modello organizzativo adottato, sono previste le forme e modalità più confacenti per il coordinamento amministrativo delle UO del Settore Pubblico Allargato con i Dipartimenti di cui alla presente legge qualificata.

#### **Art. 3** *(Elenco dei Dipartimenti)*

1. La Pubblica Amministrazione è strutturata ed organizzata nei seguenti dipartimenti:

- Dipartimento Affari Esteri
- Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia
- Dipartimento Finanze e Bilancio
- Dipartimento Economia
- Dipartimento Territorio e Ambiente
- Dipartimento Istruzione
- Dipartimento Turismo e Cultura
- Dipartimento Funzione Pubblica.

#### **Art. 4** *(Dipartimento Affari Esteri)*

1. Il Dipartimento Affari Esteri opera nell'ambito delle funzioni amministrative e diplomatiche attraverso cui lo Stato attua la politica estera, tiene le relazioni internazionali, svolge attività di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi della Repubblica e dei cittadini sammarinesi in sede internazionale, supportando



gli organi istituzionali ed i settori dell'amministrazione di volta in volta interessati ai temi trattati.

#### **Art. 5**

*(Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia)*

1. Il Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia opera nell'ambito delle funzioni amministrative che supportano il funzionamento e l'attività degli organi istituzionali e giurisdizionali, che supportano l'attività dell'amministrazione e delle istituzioni pubbliche sul piano giuridico-legale, che esercitano la tutela legale dello Stato e della Ecc.ma Camera, che curano le attività, gli atti ed i registri relativi allo status giuridico dei cittadini ed inerenti i servizi demografici ed elettorali.

#### **Art. 6**

*(Dipartimento Finanze e Bilancio)*

1. Il Dipartimento Finanze e Bilancio opera nell'ambito delle funzioni amministrative preposte alla pianificazione, attuazione e controllo delle norme e delle strategie finanziarie, di bilancio e fiscali.

#### **Art. 7**

*(Dipartimento Economia)*

1. Il Dipartimento Economia opera nell'ambito delle funzioni amministrative attraverso cui si realizzano le strategie riguardanti il sistema economico, le attività economiche ed il lavoro.

#### **Art. 8**

*(Dipartimento Territorio e Ambiente)*

1. Il Dipartimento Territorio e Ambiente opera nell'ambito delle funzioni amministrative che si occupano della regolamentazione, rilevazione e controllo dell'uso del territorio e dell'attività edilizia, e della salvaguardia dell'ambiente.

#### **Art. 9**

*(Dipartimento Istruzione)*

1. Il Dipartimento Istruzione opera nell'ambito delle funzioni amministrative attraverso cui lo Stato garantisce l'istruzione.

#### **Art. 10**

*(Dipartimento Turismo e Cultura)*

1. Il Dipartimento Turismo e Cultura opera nell'ambito delle funzioni amministrative preposte alla promozione del turismo e della cultura nonché alla gestione delle attività ed iniziative connesse.



### **Art. 11**

*(Dipartimento Funzione Pubblica)*

1. Il Dipartimento della Funzione Pubblica opera nell'ambito delle funzioni amministrative attraverso cui si dà applicazione alle norme e ai contratti relativi al personale alle dipendenze del settore pubblico allargato, e si supporta l'operatività di uffici e servizi della Pubblica Amministrazione.

### **Art. 12**

*(Riserva di legge ordinaria)*

1. L'individuazione dei dipartimenti è demandata a legge ordinaria, ferme restando le finalità e le caratteristiche di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge qualificata e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18 della Legge Qualificata n.184/2005.

### **Art. 13**

*(Modifiche alla descrizione dei settori e accorpamenti)*

1. La descrizione dei settori dei dipartimenti, così come effettuata dalla presente legge, può essere modificata con fonte normativa del medesimo rango previsto per l'assegnazione delle Unità Organizzative ai dipartimenti medesimi. Parimenti, i dipartimenti individuati dalla presente legge possono essere oggetto di accorpamento con decreto delegato in coerenza con le norme del modello organizzativo e per la adattabilità ed economicità della struttura della PA.

### **Art. 14**

*(Norme finali e transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

2. L'applicazione della presente legge decorre dalla data che sarà individuata con la legge ordinaria di riforma della struttura e del modello organizzativo dell'amministrazione pubblica, al fine di consentire il coordinamento anche con le norme della legge di bilancio.

3. A partire dalla data di cui al secondo comma, sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 18 della Legge Qualificata n. 184/2005 e successive modifiche e decreti applicativi.